



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro
Via Cosenza 31 – 88100 CATANZARO - Tel. 0961739199 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L. vo 297/94;
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede che “*la valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente*”.
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022;
- VISTE** le risultanze del controllo effettuato dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 8, comma 7, della succitata Ordinanza ministeriale, acquisite da questo Ufficio attraverso apposita procedura di validazione dei provvedimenti di convalida/rettifica del punteggio o di esclusione, a firma del Dirigente Scolastico che ha curato la verifica e che si intendono integralmente richiamati;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 Maggio 2022, concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e

Il Responsabile del Procedimento: Stefano Troni
Il Responsabile dell'Istruttoria: Giovanni Fiorà

- 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO** in particolare l'art. 8, comma 5, della succitata Ordinanza Ministeriale ai sensi del quale *“gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”*.
- CONSIDERATE** le domande pervenute nei termini e con le modalità indicate ai sensi dell'O.M. n. 112/2022 e specificati dalla nota MI n. 18095 del 11.05.2022;
- VISTO** il proprio decreto prot. AOOUSPCZ n. 3835 del 27.06.22 nonché i successivi decreti di integrazione prot. AOOUSPCZ n. 3986 del 04.07.22 e AOOUSPCZ n. 3997 del 05.07.22 di conferimento di delega ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate Scuole Polo per lo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati e convalida delle istanze di trasferimento/aggiornamento/nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima e seconda fascia e nelle connesse graduatorie d'istituto (GI) di seconda e terza fascia di cui all'O.M. n. 112 del 06.05.2022, per il biennio relativo agli a. s. 22/23 e 23/24;
- VISTO** l'articolo 6 comma 4 dell'O.M. 112/2022, che prevede che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;
- VISTO** l'art. 7, comma 8, della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce che *“l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”*;
- VISTA** la propria nota prot. AOOUSPCZ n. 3993 del 04.07.22 e le successive comunicazioni alle Scuole Polo concernenti indicazioni volte ad assicurare l'uniformità delle valutazioni e al rispetto delle tempistiche connesse all'avvio del nuovo anno scolastico, con trasmissione file per verifiche puntuali;
- CONSIDERATI** gli interventi, nell'esercizio del potere di autotutela, di esclusione e/o rideterminazione del punteggio attribuito ai docenti inseriti nelle rispettive graduatorie provinciali di supplenza anche a seguito delle segnalazioni del gestore del sistema, a supporto delle procedure di validazione delle istanze di partecipazione presentate dagli aspiranti;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. AOOUSPCZ n. 4720 del 01.08.22 di pubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza per la Provincia di Catanzaro su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per il biennio 2022/2024;
- CONSIDERATA** la necessità di dover agire in autotutela a seguito di segnalazione fondata degli aspiranti alle Scuole Polo e a questo Ufficio;

RITENUTO di dover procedere nuovamente alla pubblicazione delle Graduatorie definitive rettificata nei suddetti termini, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di immissioni in ruolo di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021 e di assegnazione delle supplenze al personale docente;

RICHIAMATO l'art. 10 *bis*, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è dovuta nell'ambito delle procedure concorsuali;

DECRETA

Art. 1 Per quante esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rinnovazione della pubblicazione, in data odierna, negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catanzaro su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2024, ai sensi dell'O.M. n. 112/2022.

Art. 2 Ai sensi del citato art. 6 comma 4 della succitata Ordinanza ministeriale tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

Art. 3 Per effetto delle norme sulla tutela della privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

Art. 4 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento che viene pubblicato all'albo *online* di quest'Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall'Ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Concetta GULLI'